

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, ROMEI, TOROS, CAZZATO,  
ANTONIAZZI, PITTELLA, VENANZETTI, SCHIETROMA e BREZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1979

Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Varie lacune nelle norme che disciplinano gli istituti di patronato e di assistenza sociale hanno dato luogo a dubbi interpretativi sulla natura e sulla attività di tali istituti.

Con l'allegato disegno di legge si è inteso chiarire in via di interpretazione autentica la natura dei patronati, tenendo presente che gli stessi, in base alla struttura posseduta, all'attività esercitata ed al tipo di vigilanza cui sono sottoposti, non sembrano rivestire i caratteri nè di enti privati nè di enti pubblici. Sembrano piuttosto inquadrabili — anche se non perfettamente — nella categoria degli enti privati di interesse nazionale, caratterizzati dalla struttura di tipo privatistico e dalla cura di interessi collettivi.

Peraltro, nel disegno di legge non viene esplicitamente riconosciuta ai patronati la

appartenenza a tale categoria ma, attraverso il chiarimento della loro natura e del genere di vigilanza, si sono poste le premesse per una successiva loro qualificazione. Si deve comunque escludere l'ipotesi di una configurazione pubblicistica della categoria, non sussistendo quei requisiti necessari *a priori* affinché l'ente possa essere configurato come tale ed essendo intrinseca la struttura di tipo privatistico nella cura degli interessi collettivi degli associati. Sicchè i patronati non possono che essere considerati enti privati svolgenti una rilevante azione sociale a livello nazionale.

Il disegno di legge consta di tre articoli, volti: l'articolo 1 a stabilire che gli istituti di patronato hanno personalità giuridica di diritto privato; l'articolo 2 a chiarire che la vigilanza esercitata dal Ministero del lavoro non risponde ai canoni del controllo di le-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gittimità sugli enti pubblici, ma è limitata all'accertamento del tipo e della mole di attività richiesta perchè il patronato possa partecipare al riparto dei fondi previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804; l'articolo 3, come conseguenza dei precedenti, mira a salvaguardare le posizioni economiche e normative del personale dei patronati in riferimento a taluni benefici acquisiti in base a norme vigenti per il personale degli enti pubblici (legge sui combattenti), nonchè contributi già percepiti dagli istituti di patronato in relazione alla attività svolta.

Onorevoli senatori, i proponenti, nel presentare il disegno di legge, intendono chiarire la natura giuridica privatistica dei patronati e la conseguente natura di diritto privato del rapporto di lavoro del personale dipendente, anche al fine di evitare l'indeterminatezza dei vigenti riferimenti legislativi.

Per le considerazioni su esposte e tenendo conto della necessità di consentire ai patronati di continuare ad operare in un clima di serenità e di certezza giuridica, auspichiamo che il Senato voglia sollecitamente approvare il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato.

## Art. 2.

La vigilanza sugli istituti di patronato e di assistenza sociale viene svolta secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e attiene esclusivamente alle attività in base alle quali vengono ripartiti i fondi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo.

## Art. 3.

Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dipendente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in riferimento ai benefici fruiti in base a norme vigenti per il personale degli enti pubblici, nonchè le anticipazioni erogate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti suddetti in conto dei contributi al finanziamento che, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, risultino spettanti agli istituti medesimi in sede di ripartizione definitiva dei fondi disponibili nei vari esercizi.